



# COMUNE DI RIOLA SARDO

## PROVINCIA DI ORISTANO

C.A.P. 09070 – Via Umberto I n. 16 - tel. 0783.410219 - P.I.: 00070490958

### Ufficio del Sindaco

*Prot. n.*

Ordinanza n. 16 del 16/05/2022

Oggetto: **Pulizia dei terreni privati nel centro abitato e nelle immediate periferie da sterpaglie .**

#### IL SINDACO

**Premesso** che con l'approssimarsi della stagione estiva si ripropone in tutta la sua gravità il pericolo d'incendio e il proliferare di animali che possono arrecare danni alla salute pubblica;

**Preso atto** che nelle decorse stagioni estive si sono verificati gravi danni causati dagli incendi e che pertanto occorre predisporre per tempo misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi degli stessi;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23/04/2020 relativa alle "Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022";

**Visto** l'allegato alla Delib. G.R. n. 15/1 del 2.05.2022– Aggiornamento 2022 - dove all'Art. 3 comma 1 viene fissato il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo a partire dal 1 Giugno 2022 sino al 31 Ottobre 2022;

**Attesa** la urgente necessità di provvedere a tutelare la salute dei cittadini e l'incolumità privata;

**Visto** che ogni anno la Regione emana delle direttive per la prevenzione degli incendi;

**Vista** la nota dell' Azienda USL 5 di Oristano 4767 del 22.06.1999 con la quale vengono proposti interventi per la prevenzione, profilassi e lotta contro le zecche e le infezioni da esse trasmesse;

**Visto** l' art. 50 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

**Vista** la legge n.353 del 21/11/2020;

**Visto** lo Statuto Comunale;

#### ORDINA

- Nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", è vietato:

- a. accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l'accensione (comprese le cosiddette lanterne volanti o similari);
- b. smaltire braci;
- c. gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco;
- d. fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature.

Di osservare **entro il primo giugno 2022** le seguenti attività preventive:

- i proprietari e/o conduttori di terreni, appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi e materiale secco di qualsiasi natura, le aree e i cortili all'interno del centro abitato e nelle sue vicinanze;
- Ai detentori a qualsiasi titolo di aree libere, cortili, aiuole, giardini di provvedere anche alla potatura di siepi, rampicanti e arbusti vari che sporgano su pubbliche vie, cortili, giardini e simili con gli stessi tempi e scadenze sopra individuati;
- i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigue con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco.

Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui all'articolo 3 delle "Prescrizioni Regionali antincendio" allegate alla Delibera G.R. N. 15/1 DEL 02/05/2022 ed in particolare dal 1 giugno 2022 al 31 ottobre 2022.

## **AVVERTE**

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00, sempre che il fatto non costituisca altro più grave reato;

In caso di inottemperanza da parte dei proprietari, fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, interverrà l'autorità comunale con propri mezzi e a spese degli interessati.

## **DISPONE**

che la Polizia Locale e le altre forze dell'ordine deputate al controllo vigilino sull'osservanza della presente ordinanza.

## **AVVISA**

che ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241 del 1990 che, avverso la presente ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li 16.05.2022

**IL SINDACO**  
***Dott. Lorenzo Pinna***

Copia della Presente sarà trasmessa a:

*Polizia Locale - Sede*

*Albo Pretorio - Sede*

*Ufficio Tecnico - Sede*

*Stazione Carabinieri - Riola Sardo*

*Prefettura - U.T.G. - Oristano*

*Questura - Oristano*

*Stazione Forestale di Oristano*